



Tasse sulla circolazione

1° maggio 2024

---

## Regolamento 15-02-12

### Trasporti di latte alla rinfusa

---

In base all'articolo 97 dell'ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

---

## Indice

1	Basi legali .....	3
2	Definizioni .....	3
2.1	Latte alla rinfusa .....	3
2.2	Veicoli cisterna per il trasporto di latte .....	3
3	Impegno.....	3
4	Indirizzi .....	4

## 1 Basi legali

- Legge federale del 19 dicembre 1997 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP, [RS 641.81](#)): Articolo 4, capoverso 1.
- Ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante, OTTP, [RS 641.811](#)): Articoli 10 e 11.

## 2 Definizioni

### 2.1 Latte alla rinfusa

Per latte alla rinfusa s'intende:

- il latte non lavorato (latte crudo/latte intero)
- il latte lavorato semplicemente (p.es. mediante centrifugazione):
  - latte parzialmente scremato
  - latte magro
  - siero di latte
  - latticello
  - panna raccolta e panna industriale

Tutti questi prodotti possono anche essere pastorizzati, riscaldati a temperatura ultraalta e sterilizzati. È inoltre ammesso il latte di altri mammiferi.

**Non** è considerato latte alla rinfusa:

il latte ulteriormente lavorato o con aggiunte (p.es. zucchero, cacao, ecc.). Esso è assoggettato all'aliquota normale.

### 2.2 Veicoli per il trasporto di latte

Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «cisterna per il latte»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** al trasporto di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte»;
- altri veicoli per trasporto di latte i quali trasportano **esclusivamente** latte alla rinfusa.

Per i veicoli per il trasporto di latte immatricolati all'estero l'UDSC autorizza l'agevolazione a condizione che vengano usati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein **esclusivamente** per il trasporto di latte alla rinfusa (incl. le rispettive corse a vuoto).

## 3 Impegno (Art. 11 OTTP)

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all'UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente. Per i veicoli immatricolati all'estero l'agevolazione va richiesta una sola volta (minimo 5 giorni) prima della prima entrata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e rimane valida fino alla sua revoca.

L'aliquota ridotta per principio viene applicata a partire dalla data in cui [l'impegno](#) (mod. 56.98) perviene all'UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

#### 4 Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,  
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI,  
VD, VS

---

[lsva-ost@bazg.admin.ch](mailto:lsva-ost@bazg.admin.ch)

[lsva-west@bazg.admin.ch](mailto:lsva-west@bazg.admin.ch)

---

Veicoli stranieri

[lsvaausland@bazg.admin.ch](mailto:lsvaausland@bazg.admin.ch)

---

**Per posta:** Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, 3003 Berna